



**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI**  
PROVINCIA DI UDINE

**GIUNTA COMUNALE**

**Verbale di deliberazione n. 6 del 11/01/2023.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER IL SERVIZIO NIDO DI INFANZIA - ANNO 2023.**

L'anno duemila ventitré addì undici del mese di gennaio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
BALDUCCI ANDREA	P	
CENTORE LAURA	P	
DI MEGLIO GIOVANNI	P	
FRANCOVIGH CARLOTTA	P	
NALON BARBARA	P	
RIGOTTO ALBERTO	P	
SNIDERO ALESSANDRA	P	
ZANFABRO CRISTIAN	P	

Presenti: 8 - Assenti: 0

L'assessore Giovanni DI MEGLIO è collegato in modalità telematica.

Il Segretario Generale, Francesco Lenardi, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Balducci Andrea, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di seguito trascritta.

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni.

ACQUISITI, sulla suddetta proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di seguito trascritta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

2 DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

3 DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21 e si attesta che la presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER IL SERVIZIO NIDO DI INFANZIA - ANNO 2023.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione n. 7 del 17.02.2009 il Consiglio comunale ha istituito il servizio di nido d'infanzia comunale e formulato gli indirizzi per l'avvio e la gestione dello stesso;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 137 del 13.07.2009 con cui la Giunta comunale ha approvato gli importi delle rette relative al servizio di nido d'infanzia in applicazione dei criteri previsti dall'art. 14 del "Regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia";

**RICHIAMATE** la deliberazione giuntale n. 3/2010 – n. 188/2010 – n. 91/2013 – n. 111/215 – n. 162/2015 e n. 239/2021 con le quali sono state approvate e modificate le tariffe del servizio nido d'infanzia;

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, primo e settimo comma, del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n.51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;

- l'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

- con decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze si sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del decreto legge 28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26-4-1983, n.131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale tra cui vi rientra anche il Servizio di Asilo Nido (punto 3) dell'elenco);

- l'art. 243, comma 2, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare - punto a) -, il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%. A tal fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;

- per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale e regionale, tipizzate nell'elenco disposto con Decreto emanato in data 31 dicembre 1983 dal Ministero dell'Interno di concerto con quelli del tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del D.L. 55/1983;

- l'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora artt. 242 e segg. del TUEL, ha ribadito e stabilito che sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi nel limite del 36% esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie;

- che il Comune di Cervignano del Friuli, sulla base dei dati contabili esaminati dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, si presuppone non ricada, per l'anno 2022, nella fattispecie di Ente in "situazione strutturalmente deficitaria". Tale dato sarà determinato e confermato in sede di approvazione del conto del bilancio 2022;

- l'art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

*deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

- l'art. 1, comma 775, della Legge n.197 del 29.12.2022, pubblicata in G.U. n. 303 – supplemento ordinario n.43 del 29.12.2022 -, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, è differito al 30 aprile 2023;

- l'articolo 7 comma 5 della L.R. n. 182 del 16/12/2022 dispone: "Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), qualora la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese di gennaio 2022 superi il 5 per cento, in via straordinaria per l'anno educativo 2023/2024, i soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditati o in fase di accreditamento, contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura percentuale non superiore al 7 per cento in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres";

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rientra fra le competenze della Giunta Comunale l'approvazione annuale delle tariffe ed i prezzi pubblici;

- ai sensi di quanto disposto al c. 2 dell'art. 4 "Requisiti dei beneficiari" del Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale e dei nidi d'infanzia accreditati di all'art. 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 sul Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo, non può superare la misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrate nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso;

- l'indice dei prezzi al consumo FOI – ISTAT per l'anno 2022 è stato del 4,7% e che, per l'anno 2023 si attesterà presumibilmente intorno al 9%, incidendo sul prezzo di acquisizione dei servizi di gestione attualmente esternalizzati ad operatore economico privato, attraverso affidamenti previsti dal Codice degli Appalti pubblici;

**CONSIDERATO** l'aumento generale dei costi dell'energia e degli approvvigionamenti;

**PRESO ATTO** che l'art. 9 del "Regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia", approvato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 10 del 17/01/2022 prevede che l'importo delle rette sia differenziato in base alle diverse articolazioni giornaliere e orarie di frequenza attivate e sia determinato dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri:

**a)** "9.3 – La Giunta stabilisce annualmente, nell'ambito della programmazione economico – finanziaria dell'Ente e dell'approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale le fasce di valore ISEE e le corrispondenti tariffe da applicare."

**b)** Potranno essere previste riduzioni della retta nei seguenti casi:

- per il primo mese di frequenza in cui si procede all'inserimento del bambino nel nido d'infanzia nel caso in cui lo stesso non coincida con il primo giorno del mese di riferimento;

- per la mancata fruizione del servizio dovuta a cause imputabili all'Amministrazione Comunale;

- è prevista una quota di contribuzione a parziale copertura delle spese di funzionamento del servizio ("quota di conservazione del posto") pari al 70% della retta in caso di assenza del bambino dal nido. Il bambino viene considerato presente se ha frequentato il servizio per almeno 2 ore.
- in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli/sorelle la retta viene ridotta del 15% per ogni fratello;

**RILEVATO** che, sulla base del Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale e dei nidi d'infanzia accreditati, questa Amministrazione prevede di aumentare le tariffe di 6,7 punti percentuali, equivalenti a 2 punti percentuali oltre l'indice FOI rilevato a gennaio 2022 che risulta essere pari al 4,7% (fonte ISTAT), e che le stesse saranno così come sotto riportato:

- Bambini da 3 a 12 mesi – Tempo pieno

Tariffa prevista attuale € 684,74 – Tariffa con aumento 6,7% € 730,62;

- Bambini da 3 a 12 mesi – Tempo parziale

Tariffa prevista attuale € 631,60 – Tariffa con aumento 6,7% € 673,91;

- Bambini da 13 a 36 mesi – Tempo pieno

Tariffa prevista attuale € 588,67 – Tariffa con aumento 6,7% € 628,11;

- Bambini da 13 a 36 mesi – Tempo parziale

Tariffa prevista attuale € 545,75 – Tariffa con aumento 6,7% € 582,32;

rimanendo inviata la quota del contributo erogato dal Comune, per l'abbattimento delle rette del nido, e così come specificato nella tabella allegata;

**DATO ATTO CHE** sulla base dei dati in possesso del Settore Servizi alla Persona, la copertura dei costi, a seguito dell'adeguamento delle rette del servizio e dell'attuale contributo di gestione erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, passerà ad una percentuale del 66,76%;

**RITENUTO** pertanto di approvare le nuove tariffe così come dall'allegato predisposto dagli Uffici Amministrativi del Servizio "Servizi alla persona", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

**CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI** resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante del presente deliberato, le tariffe per il servizio nido di infanzia comunale valide a far data dal 01.01.2023, così come risultano dall'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2) DI DARE ATTO** che la tariffa del servizio per i non residenti coincide con le tariffe mensili non abbattute dal contributo comunale individuate in base alla sezione di appartenenza e all'orario di utilizzo del servizio.

**3) DI DARE ATTO** che sulla base dei dati in possesso del Settore Servizi alla Persona, la copertura dei costi, a seguito dell'adeguamento delle rette del servizio e dell'attuale contributo di gestione erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, passerà, per l'anno 2023, ad una percentuale del 66,76%.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

Balducci Andrea

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**

Francesco Lenardi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)